

# REGIONE SICILIA

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2000, n. 30

Norme sull'ordinamento degli enti locali.

(GU n.25 del 7-7-2001)

Titolo I

REVISIONE DELL'ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Capo I

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sicilia n. 61 del  
23 dicembre 2000)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Autonomia statutaria e regolamentare

1. Nella lettera a), del comma 1 dell'Art. 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, le parole "allo stesso Art. 4" sono sostituite dalle parole "agli stessi articoli 4 e 5".

2. Alla lettera a), del comma 1, dell'Art. 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 sono aggiunti, prima del punto 1), i seguenti:

- "01) Il comma 2 dell'Art. 4 e' sostituito dal seguente: "Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, prevedendo l'attribuzione alle stesse della presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e di garanzia, ove costituite. Lo statuto stabilisce altresì l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, e forme di collaborazione fra comuni e province, della partecipazione popolare, anche attraverso l'esercizio del diritto di udienza, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, lo stemma ed il gonfalone;

- 02) La legislazione in materia di ordinamento dei comuni e

delle province e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad essi conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa dei comuni e delle province. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme statutarie con essi incompatibili. I consigli comunali e provinciali adeguano gli statuti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette".

3. Alla lettera a), del comma 1, dell'Art. 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, il punto 3) e' cosi' modificato:

"3) Il secondo periodo del comma 4 e' sostituito dal seguente: "Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente ".

4. Ai punti 1), 2) e 3), della lettera a), del comma 1 dell'Art. 1, della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, rispettivamente, dopo le parole "comma 2", "comma 3" e "comma 4" sono aggiunte le parole "dell'Art. 4".

5. Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione e' ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto e' approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle modifiche statutarie.

6. Alla lettera a), del comma 1, dell'Art. 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, e' aggiunto, dopo il punto 3), il seguente:

"4) All'Art. 5, comma 1, le parole "della legge sono sostituite dalle parole "dei principi fissati dalla legge ".

## Art. 2.

### Principio di sussidiarieta'

1. I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarieta'. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attivita' che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

## Art. 3.

### Partecipazione popolare e azione popolare

1. La lettera b), del comma 1, dell'Art. 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, e' sostituita dalle seguenti:

"b) 6, con le seguenti modifiche:

al comma 1, le parole "dei cittadini sono sostituite con la parola "popolare ;

al comma 2, dopo la parola "statuto sono aggiunte le seguenti: "nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge regionale 30 aprile 1991, n 10 ;

al comma 3, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Devono essere altresì previsti referendum consultivi e possono essere previsti altri tipi di referendum anche su richiesta di un

adeguato numero di cittadini ;

al comma 4, le parole "in coincidenza con altre operazioni di voto sono sostituite dalle seguenti: "con operazioni elettorali, provinciali, comunali e circoscrizionali ;

bb) 7, con le modifiche apportate dall'Art. 4, comma 1, della legge 3 agosto 1999, n. 265 e 8".

#### Art. 4.

Modifica dei soggetti al diritto di accesso

1. L'Art. 26 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, e' cosi' sostituito:

"Art. 26.1. Il diritto di accesso di cui all'art. 25 si esercita nei confronti dei soggetti indicati all'Art. 1 della presente legge. Sono fatte salve le disposizioni dell'Art. 23 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'Art. 4, comma 2, della legge 3 agosto 1999, n. 265".

#### Art. 5.

Rinnovo dei consigli di circoscrizione

1. Nel caso di scioglimento anticipato del consiglio comunale non si procede allo scioglimento anticipato dei consigli di circoscrizione e si procede al rinnovo dei consigli circoscrizionali contestualmente al rinnovo dei consigli comunali.

## Capo II

#### Art. 6.

Funzionamento degli organi comunali e provinciali

1. Alla lettera e), del comma 1, dell'Art. 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 sono apportate le seguenti aggiunte e sostituzioni:

- prima del punto 1) e' aggiunto il seguente:

"1. Il comma 2 dell'Art. 23 e' sostituito dal seguente:

"2. L'istituzione e' organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di personalita' giuridica, di autonomia gestionale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale".

- dopo il punto 3) sono aggiunti i seguenti 3-bis) e 3-ter):

3-bis) Alla fine del comma 1, dell'Art. 31 sono aggiunti i seguenti periodi: "Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, e' disciplinato dal regolamento approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalita' per la convocazione, per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validita' delle sedute, prevedendo che nelle sedute di seconda convocazione debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente".

3-ter) All'Art. 31, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "I consigli sono dotati di autonomia funzionale ed organizzativa. Con norme regolamentari i comuni e le province fissano le modalita' per

fornire ai consigli servizi, attrezzature e risorse finanziarie. Possono essere previste, per i comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti e per le province, strutture apposite per il funzionamento dei consigli. Con il regolamento di cui al comma 1 i consigli disciplinano la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti nonché delle risorse economiche da attribuire alla presidenza dei consigli per le spese istituzionali connesse alla funzione";

- alla fine del punto 4) e' aggiunto il seguente capoverso: "Lo statuto stabilisce i casi di decadenza per la mancata partecipazione alle sedute e le relative procedure, garantendo il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative";

- dopo il punto 4) e' aggiunto il seguente:

"4-bis) Dopo il comma 7 dell'Art. 31, e' inserito il seguente: "Il presidente del consiglio comunale o provinciale assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio ";

- il punto 9) e' cosi' sostituito:

"9) All'Art. 33 i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

1. La giunta comunale e la giunta provinciale sono composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia che le presiedono e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, che non deve essere superiore ad un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali e provinciali, e, comunque, non superiore a sedici unita',

2. Fino all'adozione delle nuove norme statutarie, di cui al comma 1 si applicano le disposizioni regionali vigenti.";

- dopo il punto 13) e' aggiunto il seguente:

13-bis) Al comma 7 dell'Art. 36, come sostituito dall'Art. 4, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, introdotto con l'Art. 2, comma 3, della legge regionale 7 settembre 1998, n. 23, sono soppresse le parole: "della spalla destra" ed e' aggiunto, alla fine, il seguente periodo: "Distintivo del presidente della provincia e' una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della propria provincia, da portare a tracolla".

2. I comuni annualmente con l'approvazione del bilancio determinano la quota percentuale di risorsa da trasferire ai consigli circoscrizionali per lo svolgimento delle relative funzioni.

3. Le nomine fiduciarie demandate ai sindaci o ai presidenti delle province regionali decadono nel momento della cessazione del mandato del sindaco o del presidente della provincia regionale.

## Art. 7.

### Autonomia organizzativa

1. Alla lettera h), del comma 1, dell'Art. 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e' aggiunto il seguente capoverso:

"Prima del comma 1 dell'Art. 51 e' inserito il seguente comma:

"01) Ferme restando le disposizioni per gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari di cui all'Art. 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive

modificazioni, i comuni, le province e gli altri enti locali territoriali, nel rispetto dei principi fissati dalla presente legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti.

Nell'organizzazione e gestione del personale gli enti locali tengono conto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva di lavoro. Il personale assegnato ai comuni ai sensi dell'ultimo periodo del comma 46 dell'Art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è collocato in un ruolo ad esaurimento in attesa che si rendano liberi nell'organico dell'ente posti di pari livello da destinare, prioritariamente, a detto personale ".

#### Art. 8.

##### Variazioni territoriali e di denominazione dei comuni

1. Alle variazioni territoriali dei comuni si provvede con legge, previo referendum delle popolazioni interessate. Per variazioni dei territori comunali si intendono:

a) l'istituzione di uno o più comuni a seguito dello scorporo di parti del territorio di uno o più comuni;

b) l'incorporazione di uno o più comuni nell'ambito di altro comune;

c) la fusione di due o più comuni in uno nuovo;

d) l'aggregazione di parte del territorio e di popolazione di uno o più comuni ad altro comune contermini.

2. Le variazioni di denominazione dei comuni consistenti nel mutamento, parziale o totale, della precedente denominazione, sono anch'esse soggette a referendum sentita la popolazione dell'intero comune.

3. Per popolazioni interessate si intendono, nella loro interezza, le popolazioni del comune o dei comuni i cui territori devono subire modificazioni, o per l'istituzione, di nuovi comuni, o per la fusione, o per l'incorporazione, o per cambio di denominazione o per il passaggio di parti di territorio e di popolazione da un comune all'altro.

4 Nelle ipotesi di istituzione di nuovi comuni o di aggregazioni di parte del territorio e di popolazione di uno o più comuni ad altro comune contermini, la consultazione referendaria non va riferita all'intera popolazione residente nei comuni interessati alla variazione qualora a questa non possa riconoscersi un interesse qualificato per intervenire nel procedimento di variazione che riguarda parte del territorio rispetto al quale essa non abbia alcun diretto collegamento e la variazione di territorio e popolazione rispetto al totale, risulti di limitata entità'.

5. In tale ipotesi le "popolazioni interessate" aventi diritto a prendere parte alla consultazione referendaria sono costituite esclusivamente dagli elettori residenti nei territori da trasferire risultanti dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione.

6. Non si fa luogo all'istituzione di nuovi comuni qualora la

popolazione del nuovo comune sia inferiore a 5.000 abitanti e la popolazione del comune o dei comuni di origine rimanga inferiore ai 5.000 abitanti.

7. In tutti i casi previsti dalla presente legge il referendum e' valido solo se vota la meta' piu' uno degli aventi diritto.

8. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il presidente della regione, su proposta dell'assessore regionale per gli enti locali, e previa deliberazione della giunta, emana apposito regolamento per disciplinare tempi, modalita' e procedure della consultazione referendaria.

#### Art. 9.

Potere di iniziativa del procedimento di variazione

1. L'iniziativa dei procedimenti diretti alle variazioni territoriali spetta:

- a) alla giunta regionale;
- b) al comune o ai comuni interessati alla variazione con deliberazioni consiliari adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica;
- c) ad un terzo degli elettori iscritti nelle sezioni del comune di cui si chiede il cambio di denominazione;
- d) ad un terzo degli elettori iscritti nelle sezioni di ciascuno dei comuni interessati nell'ipotesi di incorporazione e di fusione;
- e) ad un terzo degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune o di ciascuno dei comuni interessati negli altri casi di variazioni territoriali;
- f) nei casi ove la consultazione referendaria non vada riferita all'intera popolazione ma solo a coloro che hanno un diretto collegamento con il territorio di cui si chiede la variazione, l'iniziativa compete ad un terzo degli elettori residenti nei territori da trasferire.

#### Art. 10.

Procedimento istruttorio

1. Il progetto di variazione territoriale e' corredato della seguente documentazione:

- a) relazione tecnica-illustrativa
- b) quadro di unione dei fogli di mappa:
- c) cartografia dell'istituto geografico militare;
- d) indicazione, su mappe catastali, dei nuovi confini;
- e) elenco delle particelle catastali.

2. Il progetto e' pubblicato per quindici giorni presso l'albo comunale e, nei successivi trenta giorni, ciascun cittadino puo' presentare osservazioni. Il consiglio comunale nei successivi sessanta giorni si pronuncia in merito, in difetto, previa diffida, provvede in via sostitutiva nei trenta giorni successivi l'assessorato degli enti locali tramite commissario ad acta. Il progetto, unitamente alle osservazioni dei cittadini e del consiglio comunale, e' trasmesso all'assessorato regionale degli enti locali che, verificatane la legittimita', in contraddittorio con i comuni

eventualmente controinteressati autorizza la consultazione referendaria.

#### Art. 11.

##### Sistemazione dei rapporti finanziari e patrimoniali

1. In caso di esito positivo del referendum, entro i sei mesi successivi, i comuni interessati predispongono, su iniziativa di un solo comune o di concerto fra loro, analitici progetti di sistemazione dei rapporti finanziari e patrimoniali scaturenti dalla variazione. I progetti sono approvati con decreto del presidente della Regione, su proposta dell'assessore regionale per gli enti locali. In difetto interviene, in via sostitutiva, a mezzo di apposito commissario, l'assessore regionale per gli enti locali. Nei successivi trenta giorni il presidente della Regione emana, su proposta dell'assessore regionale per gli enti locali, il relativo decreto di modificazione territoriale o di istituzione del nuovo comune.

## Titolo II

### Capo I

#### Art. 12.

##### Parere dei responsabili dei servizi

1. Alla lettera i) del comma 1, dell'Art. 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, e' aggiunto il seguente punto:

"01) Il primo periodo del comma 1 dell'Art. 53 e' sostituito dal seguente:

"Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarita' tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa e diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarita' contabile ".

#### Art. 13.

##### C o n t r a t t i

1. All'inizio del punto 1), della lettera i), del comma 1, dell'Art. 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, e' aggiunto quanto segue:

"La rubrica dell'Art. 56 e' sostituita dalla seguente:

"Determinazioni a contrattare e relative procedure ; nel primo periodo del comma 1 dell'Art. 56 le parole: "da apposita deliberazione sono sostituite dalle seguenti: "da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa ".

#### Art. 14.

##### Il commissario straordinario

1. L'Art. 55 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche e' sostituito dal seguente:

"Con il decreto presidenziale che dichiara la decadenza del consiglio o ne pronuncia lo scioglimento e' nominato un commissario straordinario scelto, su proposta dell'assessore regionale per gli enti locali, fra i componenti dell'ufficio ispettivo previsto dall'Art. 1 della legge regionale 23 dicembre 1962, n. 25, con almeno cinque anni di anzianita' di servizio nell'ufficio o tra i dirigenti, aventi professionalita' amministrative, dell'amministrazione della Regione o dello Stato, in servizio o in quiescenza.

Nelle ipotesi di cessazione anticipata e di elezione con giunta del sindaco e del consiglio, si procede con le modalita' del primo comma.

Il commissario straordinario esercita le attribuzioni del consiglio nelle ipotesi di cui al primo comma e anche del sindaco e della giunta nelle ipotesi di cui al secondo comma.

Ai commissari straordinari, compresi i dirigenti nominati dall'amministrazione regionale e considerati in attivita' di servizio, e' attribuito un compenso mensile stabilito con decreto del presidente della Regione su proposta dell'assessore regionale per gli enti locali e previa delibera della giunta regionale.

Nelle ipotesi di cui al secondo comma, con i criteri di nomina e di compenso stabiliti nel presente articolo, puo', con specifica motivazione essere nominato un vice commissario straordinario anche per l'esercizio di funzioni delegate dal commissario straordinario".

2. L'Art. 145 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche e' cosi' sostituito:

"Con il decreto presidenziale che dichiara la decadenza del consiglio o ne pronuncia lo scioglimento e' nominato un commissario straordinario scelto, su proposta dell'assessore regionale per gli enti locali, fra i componenti dell'ufficio ispettivo previsto dall'Art. 1 della legge regionale 23 dicembre 1962, n. 25, con almeno cinque anni di anzianita' di servizio nell'ufficio o tra i dirigenti, aventi professionalita' amministrative, dell'amministrazione della Regione o dello Stato, in servizio o in quiescenza.

Nelle ipotesi di cessazione anticipata e di elezione congiunta del presidente e del consiglio, si procede con le modalita' del primo comma.

Il commissario straordinario esercita le attribuzioni del consiglio nelle ipotesi di cui al primo comma e anche del presidente e della giunta nelle ipotesi di cui al secondo comma.

Ai commissari straordinari, compresi i dirigenti nominati dall'amministrazione regionale e considerati in attivita' di servizio e' attribuito un compenso mensile stabilito con decreto del presidente della Regione su proposta dell'assessore regionale per gli enti locali e previa delibera della giunta regionale.

Nelle ipotesi di cui al secondo comma, con i criteri di nomina e di compenso stabiliti nel presente articolo, puo', con specifica motivazione essere nominato un vice commissario straordinario anche per l'esercizio di funzioni delegate dal commissario straordinario".



## Capo II

### Disciplina dello status degli amministratori locali

#### Art. 15.

##### Disposizioni generali

1. La Regione tutela il diritto di ogni cittadino chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali ad espletare il mandato, disponendo del tempo, dei servizi e delle risorse necessari ed usufruendo di indennita' e di rimborsi spese nei modi e nei limiti previsti dalla legge.

2. Il presente capo disciplina il regime delle aspettative, dei permessi e delle indennita' degli amministratori degli enti locali. Per amministratori si intendono i sindaci, i presidenti delle province, i consiglieri dei comuni e delle province, i componenti delle giunte comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli comunali e provinciali, i componenti degli organi delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali ed i componenti degli organi di decentramento.

#### Art. 16.

##### Condizione giuridica degli amministratori locali

1. Gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

2. Per la disciplina dei trasferimenti degli amministratori lavoratori dipendenti e del loro avvicinamento al luogo in cui viene svolto il mandato amministrativo, nonche' per l'assegnazione della sede per l'espletamento del servizio militare o di sue forme sostitutive, si applica il comma 6 dell'Art. 78 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Nella fattispecie di avvicinamento al luogo in cui viene svolto il mandato elettivo il trasferimento del finanziamento regionale previsto dall'Art. 46 della legge 27 aprile 1999, n. 10, come modificato dall'Art. 14 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, non si attua restandone beneficiario l'ente.

4. Il nulla osta per il trasferimento dei titolari di mandato elettivo dipendenti da enti pubblici sottoposti alla vigilanza regionale negato per motivi ostativi ovviabili e che non reca grave pregiudizio alla organizzazione degli enti interessati, previa verifica ispettiva, e' disposto dai competenti organi governativi regionali in via sostitutiva.

#### Art. 17.

Termine per la rimozione di cause di ineleggibilita' o di incompatibilita'

1. All'Art. 14 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:

"Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale, il termine di dieci giorni previsto dal comma 4 decorre dalla data di notificazione del ricorso".

#### Art. 18.

##### A s p e t t a t i v e

1. Gli amministratori locali, che siano lavoratori dipendenti, possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato. Il periodo di aspettativa e' considerato come servizio effettivamente prestato, nonche' come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova.

2. Durante i periodi di aspettativa gli interessati, in caso di malattia, conservano il diritto alle prestazioni a carico dei competenti enti preposti all'erogazione delle prestazioni medesime.

3. Il presente articolo si applica a tutti i lavoratori dipendenti eletti negli organi esecutivi degli enti locali a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31.

#### Art. 19.

##### I n d e n n i t a'

1. La misura minima delle indennita' di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo e' determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio della Regione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato dal presidente della Regione previa deliberazione della giunta regionale e sentita la conferenza Regione-autonomie locali, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) equiparazione del trattamento per categorie di amministratori;

b) articolazione delle indennita' in rapporto alla dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al totale delle entrate, nonche' dell'ammontare del bilancio di parte corrente;

c) articolazione dell'indennita' di funzione dei presidenti e dei vice presidenti dei consigli, dei vicesindaci e dei vicepresidenti delle province, degli assessori e dei consiglieri che hanno optato per tale indennita', in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali sono attribuite le indennita' di funzione nella misura prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni e del consorzio fra enti locali;

d) definizione di speciali indennita' di finzione per gli amministratori delle province comprendenti aree metropolitane in relazione alle particolari funzioni ad esse assegnate;

e) determinazione dell'indennita' spettante al presidente della

provincia e al sindaco dei comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti, comunque non inferiore al trattamento economico fondamentale del segretario generale dei rispettivi enti; per i comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti, nella determinazione dell'indennita' si tiene conto del trattamento economico fondamentale del segretario comunale;

f) previsione dell'integrazione dell'indennita' dei sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato, con una somma pari ad un'indennita' mensile spettante per ciascun anno di mandato.

2. Il regolamento determina un'indennita' di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco, il presidente della provincia, il presidente della provincia comprendente area metropolitana, i presidenti dei consigli circoscrizionali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli comunali e provinciali, i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle province comprendenti aree metropolitane, delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali. Tale indennita' e' dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa. Ai presidenti dei consigli circoscrizionali e' corrisposta un'indennita' pari all'80 per cento di quella spettante agli assessori dei rispettivi comuni.

3. Fino all'emanazione del regolamento, agli assessori dei comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore a cinquantamila abitanti puo' essere attribuita l'indennita' prevista per i comuni della classe superiore la cui popolazione e' da cinquantamila a centomila abitanti, in ordine ai quali si prevede il limite del sessanta per cento per l'indennita' degli assessori rispetto all'ammontare delle indennita' previste per il sindaco.

4. I consiglieri comunali, provinciali e circoscrizionali hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere puo' superare l'importo pari ad un terzo dell'indennita' massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al regolamento di cui al comma 1. Ai componenti dei consigli circoscrizionali e' corrisposto un gettone di presenza pari all'80 per cento di quello spettante ai componenti dei consigli dei rispettivi comuni.

5. Le indennita' e i gettoni di presenza, determinati ai sensi del comma 1, possono essere incrementati o diminuiti con delibera rispettivamente di giunta e di consiglio. Nel caso di incremento la spesa complessiva risultante non deve superare una quota predeterminata dello stanziamento di bilancio per le spese correnti, fissata, in rapporto alla dimensione demografica degli enti, dal regolamento di cui al comma 1. Sono esclusi dalla possibilita' di incremento gli enti locali in condizioni di dissesto finanziario.

6. Il regolamento e' rinnovato ogni tre anni ai fini dell'adeguamento della misura minima delle indennita' e dei gettoni di presenza sulla base della media degli indici annuali dell'ISTAT di variazione del costo della vita applicando, alle misure stabilite per l'anno precedente, la variazione verificatasi nel biennio nell'indice

dei prezzi al consumo rilevata dall'ISTAT e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana relativa al mese di luglio di inizio ed al mese di giugno di termine del biennio. Su richiesta della conferenza Regione-autonomie locali si puo' procedere alla revisione del regolamento con la medesima procedura ivi indicata.

7. I regolamenti degli enti possono prevedere che all'interessato compete, a richiesta, la trasformazione del gettone di presenza in una indennita' di funzione, sempre che tale regime di indennita' comporti per l'ente pari o minori oneri finanziari. Il regime di indennita' di funzione per i consiglieri prevede l'applicazione di detrazioni dalle indennita' in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi collegiali.

8. Le indennita' di funzione previste dal presente capo non sono tra loro cumulabili. L'interessato opta per la percezione di una delle due indennita' ovvero per la percezione del cinquanta per cento di ciascuna.

9. Le indennita' di funzione sono cumulabili con i gettoni di presenza quando siano dovuti per mandati elettivi presso enti diversi, ricoperti dalla stessa persona.

10. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennita' di funzione prevista dal presente capo non e' dovuto alcun gettone per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente, ne' di commissioni che di quell'organo costituiscono articolazioni interne ed esterne.

11. Per le indennita' di cui al presente articolo, la disciplina relativa al divieto di cumulo tra pensione e redditi e' stabilita dal comma 3 dell'Art. 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

12. Le indennita' previste nel presente articolo sono corrisposte dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 20.

### Permessi e licenze

1. I lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti dei consigli comunali; provinciali e delle unioni di comuni nonche' dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a duecentomila abitanti, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli. Nel caso in cui i consigli si svolgano in orario serale, i predetti lavoratori hanno diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo; nel caso in cui i lavori dei consigli si protraggano oltre la mezzanotte, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva.

2. I componenti delle commissioni consiliari previsti dai regolamenti e statuti dei comuni capoluogo e delle province regionali hanno diritto per la partecipazione alle sedute, di assentarsi dal servizio per l'intera giornata.

3. I lavoratori dipendenti facenti parte delle giunte comunali o provinciali, degli organi esecutivi dei consigli circoscrizionali delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali ovvero delle commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite e delle commissioni comunali previste per legge, ovvero membri delle

conferenze dei capigruppo e degli organismi di pari opportunità, previsti dagli statuti e dai regolamenti consiliari, hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata. Il diritto di assentarsi di cui al presente comma comprende il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro nonché quello per lo studio prelininare dell'ordine del giorno. Per i militari di leva o richiamati o per coloro che svolgano il servizio sostitutivo si applica l'ultimo periodo dell'Art. 80 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. I componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle province, delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e i presidenti dei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali, nonché i presidenti dei gruppi consiliari delle province e dei comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti, hanno diritto, oltre ai permessi di cui ai precedenti commi, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 36 ore lavorative al mese, elevate a 48 ore per i sindaci, presidenti delle province, presidenti dei consigli provinciali e dei comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti.

5. Le assenze dal servizio di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono retribuite al lavoratore dal datore di lavoro. Gli oneri per i permessi retribuiti sono a carico dell'ente presso il quale i lavoratori dipendenti esercitano le funzioni pubbliche di cui ai commi precedenti. L'ente, su richiesta documentata del datore di lavoro, è tenuto a rimborsare quanto dallo stesso corrisposto, per retribuzioni ed assicurazioni, per le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore. Il rimborso viene effettuato dall'ente entro trenta giorni dalla richiesta. Le somme rimborsate sono esenti da imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'Art. 8, comma 35, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

6. I lavoratori dipendenti di cui al presente articolo hanno diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato.

#### Art. 21.

##### Rimborsi spese e indennità di missione

1. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, sono dovuti il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nonché la indennità di missione alle condizioni previste dall'Art. 1, comma 1, e dall'Art. 3, commi 1 e 2, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e per l'ammontare stabilito al numero 2) della tabella A allegata alla medesima legge, e successive modificazioni.

2. I consiglieri comunali e provinciali che, in ragione del loro mandato, si rechino in missione fuori dal comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del presidente del consiglio,

hanno diritto di assentarsi dal servizio per la durata dei giorni della missione.

3. Le norme stabilite dalle vigenti disposizioni di legge, relative alla posizione, al trattamento e ai permessi dei lavoratori pubblici e privati chiamati a funzioni elettive, si applicano anche per la partecipazione dei rappresentanti degli enti locali alle associazioni internazionali, nazionali e regionali tra enti locali. Le spese che gli enti locali sostengono per la partecipazione dei componenti dei propri organi alle riunioni e alle attività degli organi nazionali e regionali delle associazioni fanno carico ai bilanci degli enti stessi.

4. La liquidazione del rimborso delle spese o dell'indennità di missione è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione.

5. Agli amministratori che risiedono fuori del comune ove ha sede il rispettivo ente, spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute, per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.

6. I consigli e le assemblee possono sostituire all'indennità di missione il rimborso delle spese effettivamente sostenute, disciplinando con regolamento i casi in cui si applica l'uno o l'altro trattamento.

## Art. 22.

### Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e disposizioni fiscali e assicurative

1. L'amministrazione locale prevede a proprio carico, dandone comunicazione tempestiva ai datori di lavoro, il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali ed assicurativi ai rispettivi istituti per i sindaci, per i presidenti di provincia per i presidenti di unioni di comuni, di consorzi fra enti locali, per gli assessori provinciali e per gli assessori dei comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti, che si trovino nelle condizioni previste dall'Art. 18, per i presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti, per i presidenti dei consigli provinciali, per i presidenti dei consigli circoscrizionali nel caso in cui il comune abbia attuato nei loro confronti un effettivo decentramento di funzioni e per i presidenti delle aziende anche consortili fino all'approvazione della riforma in materia di servizi pubblici locali.

2. A favore degli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti e che rivestano le cariche di cui al comma 1 l'amministrazione locale provvede, allo stesso titolo previsto dal comma 1, al pagamento di una cifra forfettaria annuale, versata per quote mensili secondo quanto previsto dalla normativa statale. Con decreto degli assessori regionali per gli enti locali, per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione e

per il bilancio e le finanze sono stabiliti i criteri per la determinazione delle quote forfettarie in coerenza con quanto previsto per i lavoratori dipendenti, da conferire alla forma pensionistica presso la quale il soggetto era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell'incarico.

3. L'amministrazione locale provvede a rimborsare al datore di lavoro la quota annuale di accantonamento per l'indennita' di fine rapporto entro i limiti di un dodicesimo dell'indennita' di carica annua da parte dell'ente e per l'eventuale residuo da parte dell'amministratore.

4 Alle indennita' di funzione e ai gettoni di presenza si applica quanto previsto dalla normativa statale.

5. I comuni, le province, le unioni di comuni, i consorzi fra enti locali possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato.

6. Al fine di conferire certezza alla posizione previdenziale e assistenziale dei soggetti destinatari dei benefici di cui al comma 1 e' consentita l'eventuale ripetizione degli oneri assicurativi, assistenziali e previdenziali, entro cinque anni dalla data del loro versamento, se precedente la data di entrata in vigore della presente legge, ed entro tre anni se successiva.

7 Le disposizioni di cui al comma 7 dell'Art. 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 come sostituito dall'Art. 3, comma 1, lettera c), numero 4, del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278, si applicano anche agli amministratori degli enti locali territoriali. Gli enti locali territoriali possono provvedere a loro carico.

8. Il termine per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 7 agli amministratori locali e' fissato in sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono comunque da considerare valide le basi contributive sulle quali l'INPS abbia, anche solo temporaneamente, accettato il versamento di contributi.

#### Art. 23.

##### Occupazione d'urgenza di immobili

1. L'amministrazione comunale puo' disporre, in presenza dei presupposti di cui alla legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni, l'occupazione d'urgenza degli immobili necessari per la realizzazione di opere e lavori pubblici o di interesse, compresi gli interventi di edilizia residenziale pubblica e quelli necessari per servizi pubblici locali di cui alla lettera e) del comma 1 dell'Art. 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48. Per le opere ed i lavori di cui al precedente periodo la redazione dello stato di consistenza puo' avvenire contestualmente al verbale di immissione nel possesso ai sensi dell'Art. 3 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 e successive modificazioni.

#### Art. 24.

##### Patrocinio legale

1. L'Art. 39 della legge regionale 29 dicembre 1980, n. 145, si interpreta nel senso che la norma si applica a tutti i soggetti, ivi

inclusi i pubblici amministratori, che in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti d'ufficio siano stati sottoposti a procedimenti di responsabilita' civile, penale ed amministrativa e siano stati dichiarati esenti da responsabilita'.

#### Art. 25.

Consigli di amministrazione delle aziende speciali

1. Fino all'approvazione della riforma in materia di servizi pubblici locali, ai componenti dei consigli di amministrazione delle aziende speciali anche consortili si applicano le disposizioni contenute nell'Art. 16, comma 1, nell'Art. 18, nell'Art. 20, commi 2 e 3, nell'Art. 21, comma 2 e nell'Art. 22.

#### Art. 26.

Testo coordinato in materia di ordinamento degli enti locali

1. Il presidente della Regione e' autorizzato a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli enti locali.

#### Art. 27.

Apertura domenicale

1. L'attivita' di panificazione autorizzata ai sensi della legge 31 luglio 1956, n. 1002, e' da intendersi ricompresa tra quelle elencate al comma 1 dell'Art. 14 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28.

### Capo III

#### Province regionali

#### Art. 28.

(Articolo omoesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'Art. 28 dello Statuto)

#### Art. 29.

1. La presente legge sara' pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 23 dicembre 2000.

LEANZA

L'Assessore regionale per gli enti locali: Turano